

COMUNE DI FOSDINOVO

Provincia di Massa Carrara

Regolamento per l'applicazione del canone di Occupazione Suolo Pubblico (COSAP)

Approvato con deliberazione C.C. n. 06 del 06/02/2010

Modificato con delibera del C.C. n.46 del 30/11/2012

Modificato con delibera del CC n. 10 del 13/05/2020

REGOLAMENTO
SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE

INDICE

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART 1 – DEFINIZIONI
- ART 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART 3 - CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
- ART 4 - OGGETTO DEL CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (COSAP)
- ART 5 - SOGGETTI
- ART 6 - OCCUPAZIONI IN GENERE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ART 7 - NATURA DELLE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE: PERMANENTI E TEMPORANEE
- ART 8 - PARTICOLARI TIPI DI OCCUPAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE
- ART 9 - CATEGORIE DI OCCUPAZIONE
- ART 10 - OCCUPAZIONE D'URGENZA
- ART 11- PROCEDURA PER OTTENERE LA CONCESSIONE PER LE OCCUPAZIONI D'URGENZA
- ART 12 - OCCUPAZIONI OCCASIONALI
- ART 13 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

PARTE SECONDA

PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

- ART 14 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO
- ART 15 - DOMANDA DI OCCUPAZIONE
- ART 16 – ISTRUTTORIA
- ART 17 - CONTENUTO ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART 18 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
- ART 19 - DEPOSITO CAUZIONALE
- ART 20 - OBBLIGHI DELL'OCCUPANTE
- ART 21 - OBBLIGHI DELL'ENTE GESTORE
- ART 22 - TERMINE DI SCADENZA DELLA CONCESSIONE
- ART 23 - CAUSE DI CESSAZIONE DELL'EFFICACIA DELLA CONCESSIONE
- ART 24 - MODIFICA, REVOCA E DECADENZA DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 25 - RINUNCIA E POSTICIPAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE
- ART 26 - IL RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ART 27 - IL SUBINGRESSO NELLA CONCESSIONE

PARTE TERZA
DISCIPLINA DEL CANONE

- ART 28 - CRITERI GENERALI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE
- ART 29 - CLASSIFICAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI PUBBLICI
- ART 30 - TARIFFA PER LE OCCUPAZIONI DI AREE E DI SPAZI PUBBLICI E DI AREE PRIVATE SOGGETTE ALLA SERVITÙ DI PUBBLICO PASSAGGIO

ART 31 - AGEVOLAZIONI
ART 32 - ESENZIONI
ART 33 - TERMINI E MODALITÀ PER IL PAGAMENTO DEL CANONE
ART 34 - RIMBORSO DEL CANONE
ART 35 - SANZIONI
ART 36 – DIRITTO DI INTERPELLO

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 37- NORMA DI RINVIO
ART 38 - AGGIORNAMENTO AUTOMATICO
ART 39 – ENTRATA IN VIGORE REGOLAMENTO

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

ART 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- per “occupazione” ed “occupare” la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto, pubblico o privato, di una porzione di un’area o di una strada comunale, appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile del Comune di Fosdinovo, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo oppure di un’area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- per “concessione” il provvedimento amministrativo con il quale si consente l’occupazione dei beni indicati nella lettera precedente, col quale si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- per “autorizzazione” il provvedimento amministrativo con il quale, rimuovendo un ostacolo all’esercizio di un diritto, si disciplinano le modalità ed i tempi dell’occupazione, i diritti e gli obblighi ad essa connessi e si determina il canone di occupazione del suolo pubblico;
- per “concessionario” il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto il provvedimento – di cui alla lettera precedente - per effettuare legittimamente l’occupazione;
- per “canone” l’importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità – annua o giornaliera – dell’area o dello spazio pubblico. Il canone è il risultato della moltiplicazione della tariffa prevista nel presente regolamento per la particolare tipologia di occupazione, e per i metri quadrati od i metri lineari indicati nell’atto di concessione.

ART 2 - Oggetto del Regolamento

Con il presente regolamento viene istituito il Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) previsto dall’articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell’ articolo 52 del citato decreto legislativo.

ART 3 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:

- a) le procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione o autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico del territorio del Comune di Fosdinovo;
- b) la classificazione del territorio comunale in tre zone;
- c) l’indicazione delle tariffe da applicare per le diverse occupazioni che vengono effettuate nel territorio comunale. Le tariffe sono diversificate in relazione:
 - alla zona di importanza delle aree e degli spazi pubblici;
 - alla misurazione dell’occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell’occupazione;
 - al valore economico dell’occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l’utente priva la collettività del godimento dell’area pubblica;

- al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività;
- d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
- e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione;
- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con qualsiasi tipo di manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- g) le procedure di controllo amministrativo da parte dell'ente gestore;
- h) le sanzioni amministrative applicabili.

ART 4 - Oggetto del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:

- a) strade del comune di Fosdinovo;
- b) aree appartenenti al demanio;
- c) aree appartenenti al patrimonio indisponibile del comune di Fosdinovo;
- c) aree destinate a mercati;
- d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada.

2. Le concessioni da assoggettare al COSAP riguardano tutte le occupazioni effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.

3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il COSAP anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

ART 5 - Soggetti

1. Il COSAP è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione.

2. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro.

3. Se la concessione o autorizzazione è rilasciata ad un condominio, l'ammontare del canone è dovuto

dall'amministratore pro tempore del condomino medesimo, in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'art. 1131 del Codice Civile.

4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscano in tutto o in parte dell'occupazione.

ART 6 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Tutte le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune di Fosdinovo, sia che comportino o che non comportino la costruzione di manufatti, nonché le occupazioni di aree sottoposte a servitù di pubblico passaggio devono essere precedute da una concessione o autorizzazione.

ART 7 - Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche: permanenti e temporanee

1. Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni la cui durata, necessariamente risultante dal provvedimento di concessione, sia uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno strutture, manufatti o impianti stabili infissi al suolo.

3. Sono temporanee le occupazioni che hanno una durata inferiore a 12 (dodici) mesi, siano o meno sorrette da un valido ed efficace titolo concessorio.

4. Occupazioni a carattere temporaneo possono essere autorizzate, nel corso dell'anno, anche in forma reiterata e senza interruzione, purché per una durata complessiva inferiore a 12 (dodici) mesi. A tal fine non si computano le interruzioni di durata inferiore a 30 (trenta) giorni.

ART 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie

1. Occupazioni e circolazione ed occupazioni per attività commerciali

1. Le occupazioni devono essere concesse nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada e nel relativo regolamento d'esecuzione e, comunque, in modo da non intralciare il traffico dei veicoli ed il passaggio dei pedoni sulle vie e piazze, o in altri spazi pubblici, e non impedire l'accesso alle abitazioni, negozi, uffici ed altri ingressi pubblici e privati. Le occupazioni devono essere effettuate nel rispetto del verde, della tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano e, comunque, solo a soggetti in possesso dei necessari titoli al legittimo esercizio dell'attività commerciale.
2. E' facoltà degli uffici competenti vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi per i quali è stata richiesta l'occupazione.
3. L'occupazione con chioschi, od altre installazioni, è in ogni caso possibile solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico, previa verifica di conformità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, nonché del relativo titolo abilitativo.
4. L'occupazione del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico, in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande, può essere oggetto di autorizzazione se connessa con pubblici esercizi esistenti, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore.
5. L'occupazione di suolo pubblico, a mezzo di espositori mobili, purché decorosi, è consentita, purché non costituisca esercizio autonomo di attività commerciale, e sia ubicata nelle immediate vicinanze della stessa. L'estensione laterale dell'occupazione non deve eccedere l'ampiezza del fronte del fondo nel quale si svolge l'attività. Deve, in ogni caso, essere garantito il libero passo pedonale, anche con riferimento alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche. Gli espositori devono essere rimossi durante i periodi di chiusura, anche giornaliera, dell'attività.
6. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore, non necessitano di permesso di occupazione di suolo pubblico, se sostano su questo solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo, salvo in ogni caso la necessità della relativa autorizzazione commerciale, ai sensi della normativa in vigore, e salvi i divieti di svolgere tale forma di commercio in aree individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione comunali.
7. Il commercio su posteggio in aree pubbliche può essere esercitato solo nei posteggi individuati nel piano del commercio su aree pubbliche, previo rilascio della relativa concessione di posteggio, in base a quanto previsto dalle norme legislative e regolamentari in vigore e dallo stesso piano.
8. Può essere consentita l'occupazione del suolo pubblico, a carattere temporaneo, per lo svolgimento di manifestazioni occasionali e speciali, fatte salve le esigenze di decoro ed il rispetto di eventuali vincoli.
9. Per le occupazioni di breve durata i veicoli e le persone che trasportano merci o altri prodotti necessari per l'esercizio di attività commerciali, devono sgomberare immediatamente il suolo occupato, non appena decorso il tempo strettamente necessario alle operazioni, restituendolo al libero transito.

2. Occupazioni per attività edilizie

1. Qualora l'occupazione di suolo pubblico comporti la realizzazione di opere edilizie che richiedono concessione edilizia, ovvero altro titolo abilitativo, alla domanda relativa al rilascio del provvedimento relativo all'occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata la documentazione necessaria.
2. Le concessioni relative a lavori realizzabili su concessione edilizia o D.I.A. sono subordinate alla durata e validità di queste.

3. Passi carrabili

1. La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro

lineare "convenzionale".

2. La disciplina per l'apertura di un passo carrabile, ovvero l'utilizzazione di un accesso a raso è dettata dalle vigenti disposizioni del Codice della Strada (art. 22 D. Lgs. 30.04.1992, n.285) e del suo regolamento di esecuzione (art.44 e segg. D.P.R. 16.12.1992, n. 495, così come modificati dall'art. 36 del D.P.R. 16.09.1996, n. 610).

3. Il canone di occupazione per tutti i tipi di passi ed accessi carrabili va riferito alla libera disponibilità dell'area antistante a favore del proprietario frontista. L'area in questione, che altrimenti resterebbe destinata alla sosta indiscriminata dei veicoli ovvero alla generalizzata utilizzazione della collettività, viene riservata, vietandone comunque la sosta con veicoli o cose mobili – in forza della concessione per l'uso del passo e/o accesso carrabile – al titolare degli stessi che è quindi tenuto a versare il canone quale corrispettivo a ristoro del sacrificio imposto alla collettività con la rinuncia all'indiscriminato uso pubblico dell'area antistante.

4. Occupazioni permanenti effettuate da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e dalle aziende esercenti attività strumentali a queste

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti, o qualsiasi altro manufatto, da parte di aziende di erogazione dei pubblici servizi, e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone dovuto per un anno è determinata forfettariamente, moltiplicando il numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria del canone, prevista dalla legge in base al combinato disposto degli articoli 63, comma 2, lettera f), e 63, comma 3, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, e successive modifiche ed integrazioni

3. L'importo della misura unitaria del canone - stabilito di L.1500 dalle norme di legge richiamate al comma 1) - è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e, al 2010, ammonta a 0,945 €.

4. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente a quello, al quale si riferisce il canone, e deve essere denunciato dall'azienda interessata al soggetto incaricato della riscossione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il canone è versato in una unica soluzione entro il predetto termine del 30 aprile di ciascun anno.

Art 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

- 1) Passi Carrabili
- 2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie, areazione, ecc.
- 3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi
- 4) Esposizione e vendita di beni o servizi: Chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
- 5) Tende fisse o retrattili
- 6) Distributori di carburante
- 7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
- 8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
- 9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative (Non commerciali)
- 10) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
- 11) Commercio su aree pubbliche: Venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
- 12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
- 13) Altre attività commerciali
- 14) Altre attività non commerciali

ART 10 - Occupazione d'urgenza

1. Si intende per "occupazione d'urgenza" l'occupazione effettuata senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione, motivata da:

- cause di forza maggiore;
- motivi di urgenza eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico,
- ragioni che rendono improcrastinabile la realizzazione di lavori urgenti.

ART 11 - Procedura per ottenere la concessione per le occupazioni d'urgenza

1. Quando l'occupazione sia resa necessaria da cause di forza maggiore o da motivi di urgenza, eccezionali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando devono essere realizzati lavori urgenti che, per evitare danni a cose e persone, non possono essere rimandati nel tempo, è consentito iniziare l'occupazione senza aver prima ottenuto il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante deve dare immediata comunicazione alla Polizia Municipale direttamente o a mezzo fax o telegramma e, entro tre giorni lavorativi successivi all'inizio dell'occupazione, deve comunque presentare la domanda per ottenere il rilascio della concessione.
3. L'occupante deve altresì porre in essere tutti gli accorgimenti atti a scongiurare disagio e pericolo per gli utenti della strada, inclusa un'adeguata segnaletica nel rispetto delle norme stabilite dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Qualora l'occupazione riguardi l'esecuzione di lavori interessanti la sede stradale ed altri spazi pubblici comunali, devono essere rispettate le norme vigenti al momento dell'occupazione stessa, nonché dal regolamento edilizio.
4. Se l'ufficio competente accerta la mancanza dei motivi che giustifichino l'urgenza oppure se non vengono eseguiti gli adempimenti di cui ai commi precedenti, fermo restando l'obbligo di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione, lo stesso canone subirà una maggiorazione del 20%.
5. In ogni caso resta fermo l'obbligo per l'interessato di corrispondere il canone per il periodo di effettiva occupazione e di effettuare l'eventuale ripristino dei luoghi.

Art. 12 -Occupazioni occasionali.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabatelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, semprechè non abbiano durata superiore a 12 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Polizia Municipale.

ART 13 – Occupazione abusiva

1. Le occupazioni realizzate senza concessione sono abusive. Sono considerate permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Sono altresì abusive le occupazioni:

- difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla decadenza o estinzione o revoca del titolo concessorio;
- che siano realizzate come occupazioni d'urgenza in assenza dei relativi presupposti;
- che siano effettuate senza aver provveduto al versamento del canone come previsto dal presente regolamento.

2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni con verbale redatto dal competente addetto alla vigilanza, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito delle spese relative. E' possibile non procedere alla riduzione in pristino quando l'occupante abusivo si attivi per regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione, presentando istanza di concessione e successivamente provvedendo al

relativo pagamento, purché l'occupazione non rechi serio intralcio alla circolazione stradale ovvero non sia in contrasto con le normative a tutela dei beni ambientali o storico-artistici ovvero non sia fonte di pericolo per l'igiene e la sicurezza pubblica.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

4. Alle occupazioni abusive viene applicata un'indennità, pari al canone relativo alla tipologia di occupazione maggiorato fino al cinquanta per cento. Nel caso di occupazione abusiva di carattere permanente l'indennità è determinata sulla base del canone dovuto per l'intero periodo di occupazione.

5. Le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal 30° giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.

PARTE SECONDA PROCEDURE DI RILASCIO, RINNOVO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE

ART 14 - Disposizioni generali in materia di procedimento

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.

2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve, comunque, precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonché sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.

3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo Codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

ART 15 - Domanda di occupazione

1. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare apposita domanda agli uffici competenti, e precisamente:

1. all'Area Lavori Pubblici e Paesaggio in caso di occupazione di suolo pubblico per attività edilizia o per interventi su strade comunali pubbliche e di uso pubblico;

2. all'Ufficio della Polizia Municipale in caso di:

- occupazioni di suolo pubblico diversi da quelli di cui al punto 1;
- passi carrai
- accessi e diramazioni;

La domanda deve essere compilata utilizzando il modulo appositamente predisposto dagli uffici e presentata per posta, a mano all'ufficio protocollo o mediante P.E.C.

2. La domanda deve contenere, a pena di improcedibilità:

- a. Per le persone fisiche: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale e, se presenti, la partita IVA, l'eventuale recapito telefonico, il numero di fax ed l'indirizzo e-mail;
- b. Per le persone giuridiche o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, gli eventuali recapito telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail;
- c. L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare;
- d. la misura dell'occupazione;

- e. le motivazioni e la durata dell'occupazione;
- f. le modalità e tipologia di occupazione;
- g. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del canone secondo le vigenti tariffe.

ART 16 – Istruttoria

1. Gli uffici secondo le rispettive competenze di cui all'articolo precedente accertano la regolarità formale e la completezza dell'istanza a loro pervenuta e accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, rilasciano al richiedente il nulla osta ad occupare il suolo pubblico.

In caso di occupazione di suolo pubblico per interventi di carattere edilizio, il rilascio dovrà essere preceduto dalla acquisizione di parere positivo anche da parte del Comando di Polizia Municipale.

In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinato il medesimo nulla osta. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Copia del nulla osta viene essere trasmessa dall'ufficio della P.M. al concessionario del servizio di accertamento, riscossione e liquidazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche per il calcolo del canone dovuto e per quanto riguarda i passi carrai all'Ufficio Tributi del Comune per la predisposizione e la consegna del relativo cartello al cittadino. L'attestato di pagamento, unitamente a copia del nulla osta, costituisce il titolo autorizzativo per l'occupazione del suolo pubblico.

3. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni di cui al cap. 2 del presente titolo, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.

4. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art 27 comma 5 del D.LGS. 30.04.1992, n. 285;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dal competente Comando di Polizia Municipale.
- d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.

5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.

6. Al termine del periodo di consentita occupazione, qualora la stessa non venga rinnovata a seguito di richiesta di proroga, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nel termine perentorio di quindici giorni lavorativi.

7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione.

9. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

ART 17 - Contenuto ed efficacia del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i dati identificativi del soggetto utilizzatore del suolo o dello spazio pubblico;
- le misure e l'ubicazione dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
- le condizioni, cui è subordinato il rilascio della concessione, incluse quelle prescritte dall'Amministrazione Comunale a tutela dei diritti di terzi;
- gli adempimenti e gli obblighi cui è tenuto il titolare della concessione;
- l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone, e di ogni altro tributo e spesa connessi all'occupazione;
- l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
- la riserva che il comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
- l'obbligo di esibire l'atto che legittima l'occupazione.

2. La concessione o autorizzazione acquista efficacia dal momento del pagamento della prima ovvero della rata unica del canone. L'occupazione, pertanto, si considera abusiva ove si realizzi prima dell'assolvimento di tale obbligo.

ART 18 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio di concessione o autorizzazione è condizionato all'assolvimento dei seguenti obblighi:

- pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
- rimborso delle spese di sopralluogo, ove stabilito dall'amministrazione;
- versamento del deposito cauzionale ove richiesto, e nella misura stabilita dall'ufficio;
- pagamento della prima rata o della rata unica del canone di occupazione, se non esente, secondo quanto stabilito dalla parte seconda di questo regolamento.

ART 19 - Deposito cauzionale

1. Quando, per il tipo di occupazione in rapporto alla destinazione d'uso, l'occupante debba procedere alla manomissione/modifica delle aree o eseguire opere, ovvero l'attività posta in essere possa comunque arrecare danno agli spazi occupati., si richiede il rilascio di apposita cauzione nella misura prevista dai regolamenti vigenti.

2. Al termine della concessione, qualora non vi sia rinnovo, il titolare ha l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per ripristinare il suolo pubblico, nei termini fissati dall'Amministrazione.

3. La cauzione è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica, da parte degli uffici comunali competenti, della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro 30 giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.

4. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, quando ritenute idonee dall'amministrazione.

ART 20 - Obblighi dell'occupante

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
- d) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;

- e) osservare il divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- f) osservare il divieto di cambiamento di destinazione di uso, se non previa autorizzazione;
- g) versare il canone alle scadenze previste;
- h) esporre, nell'ipotesi di esecuzione di opere edilizie, un cartello di dimensioni non inferiori ad un metro quadrato con la denominazione del committente e della ditta esecutrice dei lavori.

ART 21 - Obblighi dell'ente gestore

1. I provvedimenti di concessione dell'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, anche informatico, in base all'ordine cronologico della data del rilascio ed al nominativo del titolare della concessione.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere continuamente aggiornato in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

ART 22 - Termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione dell'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione, senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte degli uffici competenti.

ART 23 - Cause di cessazione dell'efficacia della concessione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte degli uffici competenti, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - a) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo art. 25 del presente regolamento.
 - b) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ART 24- Modifica, revoca e decadenza dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile da parte del Comune di Fosdinovo, senza obbligo d'indennizzo, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, pubblica sicurezza e viabilità che rendano impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone è ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. La revoca dell'atto di concessione parte del Comune di Fosdinovo comporta il rimborso nel caso delle sole occupazioni temporanee; la modifica comporta il rimborso o l'integrazione dell'importo versato, come risulta dalla rideterminazione del canone in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La decadenza della concessione è disposta dal Comune di Fosdinovo o dall'ente gestore, quando si verificano:
 - a) violazioni di norme di legge o regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico;
 - b) violazioni delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - c) mancata occupazione del suolo di cui all'atto di concessione/autorizzazione senza giustificato motivo, entro i 90 gg. successivi al rilascio della concessione nei casi di occupazione permanente o entro i 30 gg. successivi alla stessa data, nel caso delle occupazioni temporanee.
 - d) mancato pagamento di una annualità, ovvero di tre rate anche non consecutive per le occupazioni permanenti. La decadenza è impedita, se entro il termine fissato dall'ente gestore, il pagamento è eseguito con gli interessi dovuti.

e) il mancato pagamento di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive nel caso di occupazioni temporanee del presente regolamento, determina la decadenza automatica della concessione.

L'occupazione deve cessare ed ove ciò non avvenga, l'occupazione si considera abusiva.

ART 25 - Rinuncia e posticipazione dell'atto di concessione

1. Il titolare può rinunciare o chiedere la posticipazione alla concessione temporanea mediante comunicazione agli uffici competenti, entro il giorno antecedente l'inizio dell'occupazione oppure, per cause di forza maggiore accertate dagli uffici medesimi, entro il giorno d'inizio dell'occupazione.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione permanente con comunicazione scritta agli uffici competenti entro il 31 Dicembre dell'anno in cui si verifica tale cessazione anticipata.
3. In assenza di comunicazione rimane dovuto il canone stabilito.
4. L'interruzione dell'occupazione non equivale a rinuncia.
5. La rinuncia da parte dell'interessato, se l'occupazione non è iniziata, comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
6. Se l'occupazione è in corso al momento della rinuncia, non si procede al rimborso.

ART 26 - Il rinnovo del provvedimento di concessione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.
2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata ai competenti uffici con le stesse modalità previste dall'art. 14 del presente regolamento, almeno 10 giorni lavorativi prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
3. Nell'ipotesi in cui il rinnovo dell'occupazione riguardi esclusivamente il prolungamento dei termini dell'occupazione stessa, lasciando inalterati tutti gli altri elementi, alla domanda di rinnovo non deve essere allegata alcuna documentazione, ad eccezione della sola dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la conformità alla precedente concessione. E' fatta salva la possibilità di verifica da parte dei soggetti preposti al controllo.
4. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo costituisce una nuova concessione.

ART 27 - Il subingresso nella concessione

Se il titolare della concessione trasferisce ad altri, con atto tra vivi, entro il periodo di scadenza del provvedimento, la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne comunicazione entro 60 giorni agli uffici competenti, che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare la titolarità della concessione.

2. Il cedente è tenuto alla restituzione della concessione, senza alcun diritto al rimborso di quanto versato a titolo di canone né ad alcuna forma d'indennizzo.
3. Il nuovo titolare deve richiedere agli uffici competenti la voltura della concessione entro il termine di 10 gg. dall'acquisizione dell'attività o del bene, a pena di decadenza, proponendo una domanda con le indicazioni degli elementi di cui all'art. 13 del presente regolamento.
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
5. Il subentro non determina l'interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.
6. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro un anno dalla data del decesso devono darne comunicazione agli uffici competenti che, ove nulla osti, provvedano ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

PARTE TERZA DISCIPLINA DEL CANONE

ART 28 - Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è dovuto un canone, determinato in base alle disposizioni che seguono.
2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, nel presente regolamento, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione e del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ritraibile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata alla durata dell'occupazione medesima.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa, annuale o giornaliera, prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati, tenuto conto dell'ubicazione dell'occupazione stessa. Per le frazioni di giornata si riconduce l'occupazione alla giornata intera.
6. Il comune può maggiorare il canone richiedendo il deposito cauzionale di cui all'art. 18;
7. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

ART 29 - Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

1. Il territorio del comune è suddiviso, in relazione alla rilevanza economica delle strade e delle aree che possono essere richieste in concessione, in 3 (tre) zone e precisamente:

Zona I: Caniparola: dalla Via Aurelia al Borgo di Caniparola compreso (escluse via Montavecchia e via Giovanni XXIII).

Zona II: Fosdinovo, Canepari, Carignano, Giucano, Paghezzana, Palazzina, Caprognano e tutta la zona del versante mare

Zona III: Ponzanello, Tendola, Pulica, Marciaso, Posterla e tutta la zona del versante monte

ART 30 - Tariffa per le occupazioni di aree e di spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio

La tariffa da applicare per le occupazioni di aree e spazi pubblici e di aree private soggette alla servitù di pubblico passaggio, sono indicate nelle tabelle di cui all'allegato del presente regolamento.

ART 31 – Agevolazioni

1. Il canone è ridotto del 50% in caso di occupazioni promosse da associazioni ed enti senza scopo di lucro.
2. La riduzione del 50% si applica, altresì, alle occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia limitatamente ad occupazioni inferiori a gg. 60.
3. Si applica una riduzione del 50% a tutte le occupazioni relative al commercio su aree pubbliche.
4. Il canone per le occupazioni temporanee di cui all'art. 8, comma 1 sono ridotte del 25 % per la Fiera di San Remigio.
5. Il canone per le occupazioni temporanee di cui al punto 1) dell'allegato A viene ridotto del 75 % per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 42 e segg. della L.R. 7 febbraio 2005.
6. Il canone per le occupazioni permanenti di cui al punto 1) dell'allegato A viene ridotto del 50 % per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 42 e segg. della L.R. 7 febbraio 2005.

ART 32 – Esenzioni

I. Sono esenti dal canone, ma comunque subordinate alla concessione, le seguenti tipologie di occupazione:

1. Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative, religiose, assistenziali, celebrative di durata non superiore a ventiquattro ore;
2. Occupazioni temporanee relative al commercio su aree pubbliche a tutti coloro che producono e vendono direttamente la merce di propria produzione (produttori agricoli, artigiani, prodotti dell'ingegno e creatività);
3. Occupazioni temporanee con attrazioni e spettacoli viaggianti;
4. Occupazioni temporanee per la fiera di San Pietro e Paolo a Fosdinovo e per le feste patronali in tutte le frazioni del Comune;
5. Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, celebrative e del tempo libero, patrocinate dal Comune, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a ventiquattro ore;
6. Commercio itinerante su aree pubbliche: sosta fino a sessanta minuti dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di Polizia Municipale;
7. Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
8. Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a trentasei ore;
9. Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
10. Occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle trentasei ore;
11. Tutte le occupazioni occasionali meglio descritte all'art. 12;
12. Esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore;
13. Occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
14. Occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- !5. Occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-window e simili infissi di carattere stabile;
16. Occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
17. Occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
18. Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
19. Occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico;
20. Occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
21. Occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonchè da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
22. Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonchè le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
23. Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
24. Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di

- Polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
25. Occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
26. Occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purchè la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
27. Occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie (es.: parcheggi privati - mercati coperti - impianti pubblicitari, etc.).
28. Occupazioni effettuate per manifestazioni inserite nel programma di attività annuale della Pro Loco di Fosdinovo e/o patrocinate dal Comune; in quest'ultimo caso la deliberazione di concessione di patrocinio dovrà prevedere espressamente l'esenzione del canone di locazione.
29. Occupazioni del suolo pubblico, con tavoli e sedie (nonché con altre attrezzature se consentite in relazione alle caratteristiche dello spazio pubblico, in cui vanno ad inserirsi) per la somministrazione di alimenti e bevande se connessa con pubblici esercizi, previa verifica della compatibilità con le norme di legge e di regolamento e con gli strumenti di pianificazione e di programmazione in vigore, limitatamente ai periodi di tempo in cui queste sono rese necessarie a causa della vigenza di limiti di distanziamento per ragioni sanitarie.

Art. 33 - Termini e modalità per il pagamento del canone

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere versato in autoliquidazione dal concessionario ed indipendentemente dalla ricettività di ogni eventuale richiesta del Comune. L'importo deve essere versato in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno - ovvero in quattro rate trimestrali di eguale entità (aventi rispettiva scadenza al 31 gennaio - 30 aprile - 31 luglio e 31 ottobre), qualora il canone da pagare ecceda € 500,00 , oppure in 2 soluzioni con le prime due scadenze di cui sopra qualora la somma ecceda € 250,00.
2. A fronte delle nuove occupazioni il canone deve essere versato, contestualmente alla denuncia di occupazione da effettuarsi presso il competente ufficio comunale.
3. Il canone per le occupazioni temporanee va versato prima **del rilascio della concessione**, qualora il periodo di occupazione è definito. Nel caso in cui il periodo di occupazione eccedesse il mese il canone stesso va versato mensilmente.
4. Il canone è dovuto annualmente in carenza di denuncia modificativa di parte, ovvero di cessazione inviata per iscritto al Comune entro il 31 dicembre, pena la reinscrizione del debito nella successiva annualità.
5. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione. Per quanto concerne gli adempimenti si fa riferimento all'art. 27 del presente regolamento.
6. In caso di accertato diritto al rimborso, che può essere richiesto pena decadenza entro cinque anni dal versamento e che è sempre dovuto - anche con rateo in corso d'anno - a fronte di una revoca di concessione, sono dovuti gli interessi in ragione del tasso legale ragguagliato su base mensile. Il rimborso viene disposto entro 90 giorni dalla richiesta.
7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

ART 34 - Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare al competente ufficio l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate entro 180 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine l'ufficio può negare la

restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui è motivata la decisione.

3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Art. 35- Sanzioni

1. Il mancato rispetto dei termini di pagamento è punito con la sanzione del 20 % sull'importo dei canone. Entro un mese dalla scadenza il concessionario può versare spontaneamente e con il ravvedimento operoso il canone con la sanzione ridotta ad 1 / 4.

2. In caso di mancata denuncia si applica la sanzione del 200%. Il concessionario può definire in via agevolata la richiesta coattiva della sanzione con un suo pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso in ragione di 1/4 della sanzione medesima ed in alternativa ad eventuali impugnative presso le competenti sedi giurisdizionali. E' sempre ammessa la fattispecie del ravvedimento operoso che consente un abbattimento della sanzione al 25% in caso di presentazione spontanea di denuncia non oltre un mese dalla scadenza.

3. In caso di infedele denuncia, incidente sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione pari al 100 % dell'imposta dovuta. Nel caso in cui l'infedeltà della denuncia non incidesse sull'ammontare dell'imposta stessa verrà applicata una sanzione pari al 130 euro.

3. L'irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai due precedenti commi non pregiudica eventuali azioni repressive in merito alla comminazione di sanzioni amministrative per ulteriori violazioni al presente regolamento.

4. Sono fatte sempre salve eventuali ed ulteriori azioni repressive e coattive in merito a rimozioni coattive, nei casi previsti da vigenti leggi e/o regolamenti, nonché da motivi di pubblico interesse.

5. In caso di perdurante morosità nel pagamento del canone, lo stesso verrà iscritto a ruolo coattivo, previa intimazione scritta al versamento, ai sensi del D.P.R. 43/88, previa formale messa in mora del debitore.

Art. 36 - Diritto di interpello

1. Ogni cittadino può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro sessanta giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni applicative del canone di occupazione di suolo pubblico, di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

PARTE QUARTA NORME TRANSITORIE E FINALI

ART 37- Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e regolamentato nel presente atto e, comunque, a titolo d'integrazione, si rinvia alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazione.

ART 38 - Aggiornamento automatico

1. In mancanza di diversa deliberazione della Giunta Comunale, le tariffe base del canone per metro sono aggiornate automaticamente per ogni anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat nell'anno precedente.

ART 39 – Entrata in vigore regolamento

Il presente regolamento ha decorrenza dal 1° Gennaio 2020.